

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto 18 giugno 2015

Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

[G.U. 11 luglio 2015, n. 159](#)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale

Visto il [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35](#) concernente l'attuazione della [direttiva 2008/68/CE](#)

relativa al trasporto interno di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo;

Visto il [decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78](#) di attuazione della [direttiva 2010/35/UE](#) in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, concernete l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;

Considerato che il [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35](#) prevede che l'Autorità competente può approvare organismi di controllo per valutazioni di conformità, controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno;

Considerato che il [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35](#) al comma 3 dell'articolo 13 ha previsto, tra l'altro, la commissione per attività di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall'ADR, RID e ADN;

Considerato che gli Organismi notificati ai sensi del [decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78](#) posseggono i requisiti stabiliti negli allegati alla [direttiva 2008/68/CE](#)

;

Considerato che alla sottosezione 6.2.1.6 degli allegati al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35](#) - Controlli e prove

periodici - è previsto che i controlli periodici debbono essere effettuati da un Organismo autorizzato dall'Autorità competente;

Ritenuto opportuno armonizzare le attività del settore della costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili nonché adeguare la legislazione nazionale agli standard europei;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

Art. 2

Riconoscimento degli Organismi di Controllo

1. Il Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale, a richiesta, autorizza gli Organismi notificati ai sensi del [decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78](#) quali Organismi di controllo ai sensi della sezione 1.8.6 degli allegati al *[decreto]*

[legislativo 27 gennaio 2010 n. 35](#)

, all'espletamento delle attività ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto - ivi compresa la sorveglianza del servizio interno di ispezione.

2. Il riconoscimento ha validità temporale coincidente con il periodo di validità della notifica ai sensi del [decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78](#) dell'Organismo richiedente.

3. Durante il periodo di validità del riconoscimento la Commissione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35](#) può effettuare le verifiche atte a stabilire la permanenza dei requisiti dell'Organismo per l'effettuazioni delle attività previste dal presente decreto.

4. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione, a cura dell'Organismo di controllo, per un periodo non inferiore al periodo di validità delle certificazioni emesse e comunque non inferiore a dieci anni.

Art. 3

Richiesta di riconoscimento

1. Gli Organismi di controllo richiedenti l'autorizzazione o la conferma dell'autorizzazione devono presentare idonea richiesta indirizzata alla "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35](#)" presso la Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3 Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma. Alla richiesta deve essere allegata, con particolare riferimento alle attività previste dal presente decreto, la seguente documentazione:

a) descrizione delle attività svolte dall'Organismo di controllo già riconosciuto ai sensi del [decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78](#)

;

b) descrizione delle procedure da mettere in atto in relazione al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il D.M. 12 settembre 1925, relative alla lettera a);

c) estensione della copertura assicurativa della polizza per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del [codice civile](#), già sottoscritta per le attività previste dal [decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78](#)

;

d) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;

e) elenco e caratteristiche identificative della dotazione di impianti, attrezzature e strumentazioni necessarie per l'attività;

e) integrazione del manuale di qualità relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attività da svolgere, in applicazione del presente decreto in formato elettronico;

f) logo di identificazione proposto dall'Organismo di controllo da apporre sulle apparecchiature a pressione ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto.

2. La "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35](#)

" esaminata la completezza della documentazione allegata all'istanza, predisporrà l'autorizzazione di riconoscimento o conferma a firma del capo Dipartimento.

Art. 4

Verifica iniziale ed ispezioni degli Organismi Riconosciuti

1. L'attività di monitoraggio e sorveglianza degli Organismi di controllo è demandata alla "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35](#)".

2. Nel corso delle verifiche, la "Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35](#)" accerta la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti previsti nel presente decreto nonché il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni ed il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e

procedurali in conformità alle norme vigenti.

3. L'attività di sorveglianza presso la sede degli organismi designati è normalmente svolta congiuntamente all'attività di sorveglianza da parte di ACCREDIA, per il mantenimento dell'accreditamento - secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 secondo le modalità già stabilite nella convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le attività previste dal [decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78](#).

4. Entro il mese di febbraio, l'Organismo di controllo deve inviare una relazione, a firma del legale rappresentante dell'organismo, circa all'attività svolta nell'anno precedente nel campo di delle attività previste dal presente decreto.

Art. 5

Norme finali

1. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo ha perso i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione.

2. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/CEI 17020, posto a base della notifica ai sensi del [decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78](#)

, l'Organismo deve sospendere l'attività e darne immediata comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali e del personale.

3. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validità della notifica ai sensi del [decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78](#)

l'organismo deve inoltrare richiesta di conferma dell'autorizzazione.

Roma, 18 giugno 2015

Il capo del dipartimento: Fumero